

**CAVOUR**, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Si potrà per allontanare ogni dubbio, aggiungere le parole: *esclusi gli olii*.

**ARRENTI**. Dietro la proposta della Commissione, io ritiro il mio emendamento.

**PICCON**. Mi pare che si potrebbe dire « ed altri liquidi spiritosi » invece delle parole *esclusi gli olii*, perchè vi sono alcuni liquidi che dovrebbero realmente godere dell'esenzione.

Citerò, per esempio, le acque minerali, di cui un grande smercio si fa in Nizza.

**CAVOUR**, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Non ho nessuna difficoltà ad aderire all'emendamento del signor Piccon tanto più, che il dazio sulle acque minerali è stato ridotto a una quota minima, cioè ad una lira per quintale metrico. Riducendolo alla metà, sarebbe una vera vessazione; quindi il Ministero accetta questo emendamento.

**PRESIDENTE**. Domando se la proposta del deputato Piccon è appoggiata.

( È appoggiata. )

Essendo appoggiata la pongo ai voti.

( La Camera approva. )

Pongo ai voti l'intero articolo 39, siccome fu emendato nei seguenti termini:

« Sino all'epoca cui si accenna nell'articolo precedente, continuano ad essere eccettuati dalla franchigia doganale di cui gode attualmente la città ed il contado di Nizza per le merci che vi sono introdotte dall'estero: »

« 1° Gli articoli compresi nella 12ª categoria, come grani, granaglie, ecc.; »

« 2° Il salnitro; »

« 5° Sono pure eccettuati dalla franchigia stessa i vini, le altre bevande fermentate, ed altri liquidi spiritosi quali andranno soggetti ai due quinti del diritto stabilito nella tariffa generale o nei trattati. »

( La Camera approva. )

Ora viene l'articolo 40 così concepito:

« Qualora gli articoli contemplati nel suddetto paragrafo 3 fossero dal contado di Nizza introdotti in Piemonte, od in Sardegna, vi saranno soggetti al pagamento della sola metà del dazio stabilito dalle leggi in vigore, quando si faccia constare del già eseguito pagamento dell'altra metà. »

**FARINA PAOLO**, relatore. Onde porre quest'articolo in giusta correlazione col precedente, converrebbe dire: « Saranno soggetti al pagamento di soli tre quinti del dazio stabilito dalle leggi in vigore, quando si faccia constare del già eseguito pagamento degli altri due quinti, ecc. »

*Voci generali*. Sì! sì!

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'articolo 40 con questa variazione.

( La Camera approva. )

« Art. 41. Continua ad essere vietata nel contado di Nizza l'importazione dei generi di nazionale privativa provenienti dall'estero. »

( La Camera approva. )

« Art. 42. Le bevande si fermentate che distillate, gli olii, e gli articoli compresi nella terza categoria, di origine del contado, che saranno importati in Piemonte, od in Sardegna, non andranno soggetti che alla metà del dazio stabilito colla tariffa vigente, quelli eccettuati che la tariffa stessa dichiara esenti, e che perciò verranno ammessi liberamente. »

**FARINA PAOLO**, relatore. In quest'articolo si dovrebbe sopprimere la parola *oli*.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'articolo 42 così modificato...

**BONAVERA**. Dopo le parole *di origine del contado*, nel senso di quello che è stato stabilito dalla Camera, per rendere la cosa più chiara, io avviserei che si dovesse mettere, *esclusi gli olii che restano soggetti al dazio di entrata stabilito colla presente tariffa*, poichè nell'articolo terzo facendosi degli olii nuovamente menzione, la cosa non riuscirebbe molto chiara.

**FARINA PAOLO**, relatore. Io aveva proposta semplicemente la soppressione della parola *oli*; ma se si vuole adottare l'espressione *esclusi gli olii*, non oppongo difficoltà alcuna.

**CAVOUR**, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Acconsento di buon grado a questa redazione.

**PRESIDENTE**. Faccio avvertire che collocando quest'aggiunta *esclusi gli olii* dopo le parole *gli articoli compresi nella terza categoria*, parrebbe che gli olii fossero compresi in questa categoria, mentre lo sono nella prima.

**CAVOUR**, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Io commetteva un errore coll'annuire all'aggiunta delle parole *esclusi gli olii* in quest'articolo, come ha fatto benissimo avvertire l'onorevole signor presidente.

Gli olii appartengono alla prima categoria e non alla terza; quindi, quando s'indica quali sono gli articoli pei quali si opera la riduzione, per tutti quelli che non sono accennati non avvi riduzione alcuna. Essa dunque ha luogo per le bevande si fermentate che distillate, e per gli articoli compresi nella terza categoria, cioè pei frutti, semenze, ortaglie e foraggi. Conseguentemente gli olii non verranno a godere della diminuzione della metà, quando si tolgano dall'articolo, come è stato proposto e consentito.

**DEFORESTA**. Mi pare che si dovrebbe tanto meno adottare l'espressione proposta dall'onorevole Bonavera, inquantochè dicendo: *esclusi gli olii*, si potrebbe dubitare che quelli di Nizza fossero totalmente respinti dal Piemonte, e che non potessero esservi introdotti nemmeno col pagamento del diritto imposto per gli olii esteri.

Basta, a mio avviso, togliere le parole *gli olii*.

**BONAVERA**. Domando la parola.

*Voci*. Ai voti! ai voti! (*Interruzione*)

**BONAVERA**. Dopo le spiegazioni che sono state date ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE**. Pongo ai voti l'articolo 42 così emendato:

« Le bevande si fermentate che distillate, e gli articoli compresi nella terza categoria, di origine del contado, che saranno importati in Piemonte od in Sardegna, non andranno soggetti che alla metà del dazio stabilito colla tariffa vigente, quelli eccettuati che la tariffa stessa dichiara esenti, e che perciò verranno ammessi liberamente. »

( È approvato. )

« Art. 43. Le merci che dal Piemonte passeranno al contado, saranno esenti dal diritto di uscita. »

**FARINA PAOLO**, relatore. La Commissione in seguito alle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Sulis, ha creduto bene di formulare quest'articolo nei termini seguenti:

« Le merci indigene che dal Piemonte e dalla Sardegna passeranno al contado saranno esenti dal diritto d'uscita e d'entrata nel contado. »

**DI REVEL**. Parmi che non sia abbastanza chiara questa locuzione, dacchè lascia dubitare che la parola *uscita* si riferirebbe ai diritti che queste merci debbono pagare uscendo dalla Sardegna e dal Piemonte. Quindi parmi che bisognerebbe emendarla in modo più chiaro.